

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 825

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

D'ETTORE, MUGNAI, FIORINI

Modifica all'articolo 17 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di incompatibilità nell'attività di volontariato

Presentata il 28 giugno 2018

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge 6 giugno 2016, n. 106, è stata data la delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale.

Per quanto riguarda nello specifico il Terzo settore, è stato quindi emanato il relativo codice, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che provvede a riordinare tutta la normativa vigente in materia.

In particolare, il titolo III (articoli da 17 a 19) del codice reca la definizione dello *status* del volontario e norme volte a favorire la promozione e il riconoscimento della cultura del volontariato in ambito scolastico e lavorativo. Ai fini del codice, il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, per il tramite

di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per rispondere ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Una delle criticità segnalate anche da diversi enti del Terzo settore riguarda l'articolo 17, relativamente all'attività di volontariato. In particolare il comma 5 stabilisce che la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Molti dipendenti di enti del Terzo settore, e tra essi certamente quelli della Croce rossa italiana, provengono dal volontariato svolto all'interno dei medesimi enti. Questo significa — tra l'altro — che detti dipendenti hanno dovuto e devono cessare l'attività di volontariato, contravvenendo a un loro stesso esplicito e sentito desiderio.

Il socio lavoratore, dopo aver terminato il suo orario di lavoro, in realtà dovrebbe avere la libertà di poter utilizzare il proprio tempo libero e svolgere il ruolo di volontario.

Nonostante sia comprensibile la *ratio* del comma 5 dell'articolo 17 del codice, ossia quella di evitare che le organizzazioni di volontariato possano utilizzare in maniera impropria le prestazioni del dipendente imponendogli una specifica attività

in forma pressoché obbligatoria in contrasto con la normativa vigente in materia di lavoro, riteniamo che, per come è formulato il comma in commento, si finisca per ledere e comprimere irragionevolmente il diritto stesso — costituzionalmente garantito — del soggetto a poter svolgere liberamente e spontaneamente la propria attività in associazioni e quindi l'attività di volontariato, come invece sancito dall'articolo 2 e dall'articolo 18, sulla libertà associativa, della Costituzione.


La proposta di legge che sottoponiamo alla vostra attenzione cerca di trovare un ragionevole equilibrio — come sottolineato più volte nel tempo e in diversi ambiti dalla stessa Corte costituzionale — e di contemperare efficacemente i diversi interessi in campo.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Al comma 5 dell'articolo 17 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « In deroga alle disposizioni del presente comma, è comunque consentito svolgere l'attività di volontariato qualora detta attività sia svolta come libera scelta e non sia mai prevalente rispetto al lavoro retribuito svolto presso il medesimo ente. In questo caso l'ente è tenuto a comunicare periodicamente all'Ispettorato nazionale del lavoro, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, i nominativi dei soggetti che svolgono attività in qualità di volontario contestualmente a un rapporto di lavoro subordinato e ogni altro rapporto di lavoro retribuito con il medesimo ente ».



18PDL0018600